

**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 24/10/2013

N. 119

**OGGETTO: ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE (S.U.A.R.) ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE.**

L'anno Duemilatredici, addì ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
7. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>	<b>7</b>	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta ORLANDO.

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

### Premesso che:

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- il comma 1 dell'articolo 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione



di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, avente per oggetto l'attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l'articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R., di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l'acquisizione di forniture o servizi di interesse del singolo ente locale;

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si dà mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione - quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- nello schema di convenzione attuativa le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione - quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d'obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell'esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);



- la Regione Liguria, con nota prot. n. PG/2013/14402 del Settore Amministrativo Generale S.U.A.R. preceduta da analoga nota inviata via posta elettronica in data 16/11/2012 ai Comuni della Liguria, ha invitato gli Enti interessati a comunicare se intendono avvalersi della S.U.A.R. al fine di procedere, nell'anno 2013, all'espletamento di:

- gare di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 500.000,00 ovvero di importo superiore ad € 500.000,00;
- gare per servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

Dato atto che il Comune di Lavagna è interessato ad aderire alla convenzione attuativa dello schema di convenzione - quadro approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1060 in data 04/09/2012;

Preso atto che, a seguito di specifico quesito inviato via posta elettronica in data 17/09/2013, la Regione ha confermato - stesso mezzo in data 18/09/2013 - che tra le gare delegabili alla S.U.A.R., sono comprese anche quelle relative all'affidamento delle concessioni di servizio pubblico ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 (raccolta rifiuti, gestione impianti sportivi, ecc.);

Visto lo schema di convenzione attuativa acquisito direttamente dal sito della S.U.A.R. contraddistinto dalla lettera "A" ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 15 della Legge 241/1990 che disciplina gli accordi tra le Pubbliche Amministrazioni, il quale recita: "*1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5*";

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale Dott. ssa Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 23/10/2013;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 24/10/2013;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Avv. Concetta Orlando - Segretario Direttore Generale.



All'unanimità dei voti, palesemente espressi

### DELIBERA

- 1) di aderire alla convenzione attuativa dello schema di convenzione/quadro - approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1060 in data 04/09/2012 - che prevede l'affidamento alla Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), per conto degli Enti aderenti, dell'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi quelli relativi all'affidamento delle concessioni di servizio pubblico ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 (raccolta rifiuti, gestione impianti sportivi, ecc.);
- 2) di approvare lo schema di convenzione attuativa - e le singole clausole in essa contenute - acquisito direttamente dal sito della S.U.A.R. contraddistinto dalla lettera "A" ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che la convenzione in argomento decorrerà dalla data di sottoscrizione con scadenza il 17 settembre 2015 e potrà essere rinnovata per un periodo non superiore a tre anni;
- 4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione medesima;
- 5) di dare atto che le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella convenzione a carico degli Enti aderenti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono quelle indicate nell'art. 6 della convenzione medesima;
- 6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Avv. Concetta Orlando - Segretario Direttore Generale la quale ha curato l'istruttoria del presente atto.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE



Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CO/fs

Allegato alla Delibera di C.C. n. 119 del 24 OTT. 2011



**SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA  
LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,  
LA REGIONE LIGURIA E L'A.N.C.I. LIGURIA**

L'anno duemiladodici, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15 – Genova, in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di \_\_\_\_\_

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, avente sede a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sindaco Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_;

premesso che

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle

convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolare una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;
- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, avente per oggetto l'attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;
- l'articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R., di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;



- tale delega può essere conferita anche per l'acquisizione di forniture o servizi di interesse del singolo ente locale;
- con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si dà mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;
- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione - quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d'obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell'esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

#### Articolo 1

(premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria.

#### Articolo 2

(oggetto)

1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di \_\_\_\_\_ relativamente all'espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell'IVA;
2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e

appalto di servizi di particolare interesse del Comune di \_\_\_\_\_ previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di \_\_\_\_\_ aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all'esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l'appalto di servizi.

### Articolo 3

(durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.
2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
  - o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di \_\_\_\_\_, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
  - o recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.
4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

### Articolo 4

(modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all'articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..
2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.
3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.



## Articolo 5

(fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che l'ente aderente o delegante provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all'indirizzo [suar@regione.liguria.it](mailto:suar@regione.liguria.it) la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.
2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, all'ente/alla società aderente o delegante che provvede all'adozione degli atti di cui al punto 1.
3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

## Articolo 6

(costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l'espletamento della procedura di gara richiesta dall'ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall'ente aderente restano completamente a carico di quest'ultimi.
2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.
3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

## Articolo 7

(rendicontazione dell'attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all'ente aderente o delegante il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R. soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l'aggiudicazione definitiva.

#### Articolo 8

(responsabile del procedimento)

1. Il Comune di \_\_\_\_\_ si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell'articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
2. La S.U.A.R., ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

#### Articolo 9

(proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

#### Articolo 10


(trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di \_\_\_\_\_ dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

#### Articolo 11

(controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.



Articolo 12

(spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13



(norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

<p>per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi _____</p>	<p>per il Comune di _____ Il Sindaco _____</p>
---	--

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale  
(C. Orlando)



=====  
Pubblicata in data 25 OTT. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(C. Orlando)